



Sentenza n. 88/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

SENTENZA

nei giudizi riuniti in materia di conto iscritti ai **nn. 23602 e**

23603 del registro di Segreteria, relativi ai conti giudiziali nn.

37376 e 37375, resi da **AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

(00493410583), in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro tempore*, in qualità di agente contabile della

Regione Calabria (02205340793), per gli esercizi finanziari 2016

e 2017, aventi ad oggetto l'attività di riscossione della Tassa

Automobilistica Regionale, rappresentato e difeso, come da

procura in atti, dagli avvocati Gennaro Terracciano (C.F.:

TRRGNR60E08F839R), PEC: [gennaroterracciano@ordineav-](mailto:gennaroterracciano@ordineavv-)

vocatiroma.org, Amelia Cuomo (C.F.: CMUMLA69D59C129B),

PEC: amelia.cuomo@ordineavvocati-ta.it, Francesco Guarino

(C.F.:GRNFNC61S17A509D), PEC: [francescoguarino@ordineav-](mailto:francescoguarino@ordineavv-)

vocationiroma.org, Aureliana Pera (C.F.: PRERLN69H64H501J),

PEC: aurelianapera@ordineavvocatiroma.org, e Stefania Rocca

(C.F.:RCCSFN72R63L049G), PEC:avv.stefaniarocca@perc.giuf-

fre.it, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Piazza

San Bernardo n. 101, piano V, e digitalmente domiciliato presso

i sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, previa riunione

dei due giudizi di conto, data per letta, con il consenso delle

parti, la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia,

uditi l'avv. Anna Leone, per delega dell'avv. Gennaro

Terracciano, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro, che hanno concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per la Regione Calabria.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con relazioni nn. 199/2023 e 200/2023 relative

rispettivamente ai **conti giudiziali nn. 37376 e 37375**, aventi

a oggetto le gestioni dell'ACI, quale agente contabile della

Regione Calabria per l'attività di riscossione della Tassa

Automobilistica Regionale, per gli esercizi 2016 e 2017, il

Magistrato designato ha chiesto ***in rito*** al Collegio, ai sensi degli

artt. 145 e 147 c.g.c., che gli stessi siano dichiarati

improcedibili con la conseguente necessità del deposito da

parte dell'agente contabile dei conti giudiziali in forma idonea a

rappresentare in maniera completa e coerente la gestione

contabile. In particolare, il Magistrato designato, premesso che

la recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sentenze/ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023) ha confermato per l'ACI la qualifica di agente contabile della riscossione tenuto al deposito dei conti giudiziali, ha evidenziato:

- che l'attività di riscossione svolta dall'ACI per conto della Regione Calabria, negli esercizi in esame, è disciplinata da due convenzioni rispettivamente del 7 giugno 2014, (evidentemente applicata in regime di proroga, in quanto indicata tra quelle di riferimento al punto 6 della nota regionale di riscontro n. 260091/2022, relativa all'attività di riscossione ordinaria della tassa automobilistica, quindi dei pagamenti spontanei effettuati nell'esercizio), e del 10 settembre 2014, prorogata con Decreto n. 5735 del 23 maggio 2017 del Dirigente del Settore 8 – Gestione Tassa Automobilistica – del Dipartimento Bilancio Finanze Patrimonio e Società Partecipate della Regione Calabria (relativa all'attività di gestione del precontenzioso, contenzioso e recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica);
- che, dall'esame degli atti acquisiti nella fase istruttoria sono emerse una serie di criticità;
- che le stesse consisterebbero, per i due conti giudiziali in esame, nella loro trasmissione carente delle sottoscrizioni dovute e nella loro redazione su di un modello inadeguato ad esporre sinteticamente i dati riepilogativi delle gestioni, e, quindi, in grado di rendere immediatamente comprensibili e verificabili le gestioni medesime;

- che, infatti, a seguito delle richieste istruttorie, l'amministrazione regionale ha ritrasmesso i documenti parificati ed approvati con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 304 del 14 luglio 2017 e 140 del 26 aprile 2018;

- che tali documenti, oltre che carenti della sottoscrizione dell'agente contabile, altro non sono che l'insieme dei riepiloghi settimanali delle riscossioni effettuate dai riscossori autorizzati, inviati da ACI alla Regione Calabria;

- che, pertanto, possono essere considerati alla stregua di un utile allegato al conto giudiziale debitamente sottoscritto.

Ha aggiunto che l'attività di riscossione ordinaria della Tassa Automobilistica Regionale ha riguardato sia i pagamenti spontanei che quelli effettuati a seguito di accertamento, mentre i conti giudiziali trasmessi riguardano soltanto la *riscossione ordinaria*, per cui non vi è rappresentazione dell'intero secondo ramo dell'attività di riscossione affidata in concessione; che il conto giudiziale, per ritenersi adeguatamente e compiutamente rappresentativo della gestione del concessionario della riscossione, deve esporre i dati contabili dei due rami di attività, essere comprensivo anche della parte di diritto e, quindi, strutturato in modo tale da riportare, per la parte relativa ai pagamenti spontanei, suddivisi mensilmente, i dati relativi ai pagamenti ricevuti e quelli relativi ai versamenti effettuati in tesoreria regionale, il totale annuo dei pagamenti ricevuti e quello dei versamenti effettuati, e

eventuali annotazioni, e, per la parte relativa ai pagamenti effettuati a seguito di accertamento, la distinzione in due sezioni riportando, nella prima, le somme rimaste da riscuotere della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, il discarico delle somme riscosse per annullamenti, variazioni o simili, i resti da riscuotere al termine dell'esercizio, e nella seconda, il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, il debito per somme incassate, le somme versate, i discarichi amministrativi, i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio. Il Magistrato designato ha, pertanto, concluso, con riferimento ai due conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2016 e 2017 sopra indicati, che, in ragione delle criticità evidenziate, sia sotto il profilo formale che sostanziale, i conti non possono ritenersi idonei a rappresentare la gestione dell'ACI per la Regione Calabria e, quindi, devono essere dichiarati improcedibili. Nel **merito**, il Magistrato designato ha rappresentato, poi, le evidenze contabili relative alla parte delle due gestioni che risulta documentata, e cioè quella relativa ai pagamenti spontanei della Tassa Automobilistica Regionale, effettuati rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Con riguardo al conto giudiziale n. 37376, relativo all'esercizio finanziario 2016, il Magistrato designato ha evidenziato che, in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 304/2017, di

parificazione e approvazione dei conti giudiziali degli agenti contabili della riscossione per il 2016, figura una tabella riepilogativa dalla quale si rileva che il totale dei pagamenti spontanei ricevuti nell'esercizio, poi riversati in Tesoreria, sarebbe pari ad euro 74.356.744,33; che i riepiloghi settimanali degli introiti, impropriamente definiti conti giudiziali, danno contezza dei pagamenti effettuati a partire dal 29 dicembre 2015 fino al 1° gennaio 2017, con la evidente indicazione di somme relative al precedente o successivo esercizio finanziario, per il complessivo importo di euro 75.121.423,73; che, a seguito della richiesta istruttoria del registro degli introiti, è stato trasmesso il mastrino contabile, estratto dagli archivi regionali alimentati dai flussi informatici prodotti da Agenzia delle Entrate e Sogei, dal quale si evince la corrispondenza dell'importo degli introiti, pari ad euro 74.356.744,33, con quello risultante dalla citata tabella riepilogativa allegata alla deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata; che, con riguardo ai riversamenti in tesoreria, è stato prodotto l'elenco dei provvisori di entrata e, anche qui, il relativo mastrino contabile, dal quale si evince che il dato dei riversamenti, pari ad euro 74.356.744,33, corrisponde al dato degli introiti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Con riguardo al conto giudiziale n. 37375, relativo all'esercizio finanziario 2017, il Magistrato designato ha evidenziato che, in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 140/2018, di parificazione e approvazione

dei conti giudiziali degli agenti contabili della riscossione per il 2017, figura una tabella riepilogativa dalla quale si rileva che il totale dei pagamenti spontanei ricevuti nell'esercizio, poi riversati in Tesoreria, sarebbe pari ad euro 68.042.175,00; che i riepiloghi settimanali degli introiti, impropriamente definiti conti giudiziali, danno contezza dei pagamenti effettuati a partire dal 2 gennaio 2017 fino al 24 dicembre 2017, con l'assenza dei dati riguardanti la settimana dal 29 maggio al 4 giugno, per il complessivo importo di euro 65.343.624,05; che, a seguito della richiesta istruttoria del registro degli introiti, è stato trasmesso il mastrino contabile, estratto dagli archivi regionali alimentati dai flussi informatici prodotti da Agenzia delle Entrate e Sogei, dal quale si evince la corrispondenza dell'importo degli introiti, pari ad euro 68.042.175,00, con quello risultante dalla citata tabella riepilogativa allegata alla deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata; che, con riguardo ai riversamenti in tesoreria, è stato prodotto l'elenco dei provvisori di entrata e, anche qui, il relativo mastrino contabile, dal quale si evince che il dato dei riversamenti, pari ad euro 68.042.175,00, corrisponde al dato degli introiti dal 1° gennaio al 31 dicembre. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Magistrato designato ha, quindi, deferito al Collegio la questione della **improcedibilità dei conti giudiziali** in esame, con obbligo di rappresentazione nei termini sopra meglio descritti.

II. Con decreti presidenziali nn. 224/2023 e 225/2023 del

27 giugno 2023, sono state fissate le udienze di discussione dei due giudizi di conto in esame per il giorno 13 dicembre 2023. I decreti, unitamente alle relazioni del Giudice designato, sono stati ritualmente comunicati all'amministrazione regionale, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M..

III. Con memorie di costituzione, recanti procura in calce, depositate il 16 novembre 2023, si è costituita nei giudizi l'Automobile Club d'Italia ed ha chiesto, in via principale, di approvare i conti giudiziali completi dell'attestazione di verifica, conferma e quietanza resa dalla Regione Calabria; di accertare e dichiarare l'insussistenza della qualifica di agente contabile dell'ACI; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte dell'ACI e della trasmissione della relazione degli organi di controllo, *ex art. 139, comma 2, c.g.c.*; con espressa riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie e di aggiungere e modificare anche le conclusioni in sede di discussione di udienza; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In particolare, la difesa dell'ACI ha eccepito la ***insussistenza della qualifica di agente contabile*** dell'Automobile Club d'Italia, considerato che l'ente pubblico non economico a base associativa, preposto alla rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo italiano, non riceve

contributi o finanziamenti da parte dello Stato o di altra pubblica amministrazione, salvo che per un modesto contributo erogato dal CONI per la sua veste di federazione sportiva nazionale; che tutte le sue risorse economiche derivano da corrispettivi per l'erogazione di servizi e/o prestazioni a cittadini, ai soci e ad altre pubbliche amministrazioni; che, in particolare, l'ACI gestisce per conto dello Stato il Pubblico registro automobilistico (PRA), i cui servizi vengono remunerati senza alcun concorso a carico del bilancio dello Stato, sulla base delle tariffe e degli emolumenti stabiliti per ciascuna formalità a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 187/1990; che l'ACI fornisce alle regioni convenzionate i servizi di gestione e controllo delle tasse automobilistiche; che l'ACI non è ricompreso nel Conto Consolidato della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, non è inserito negli elenchi degli enti e organismi di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009; che, pertanto, in ragione della sua peculiarità, della sua natura giuridica e della sua autonomia economico/finanziaria, è destinatario di una specifica disciplina derogatoria e gode di una specifica autonomia regolamentare. Secondo la difesa dell'agente contabile, quindi, tale posizione di autonomia si riverbera anche nella materia della resa del conto giudiziale, posto che, peraltro, ACI ha adottato il sistema di contabilità economico patrimoniale con richiamo ai principi civilistici, ai sensi del d.lgs. n. 419/1999.

Ne deriva che, da un punto di vista logico sistematico, il soddisfacimento in sede di bilancio dell'esigenza di assoluta e tempestiva certezza contabile e patrimoniale rende impropria e inconferente la resa alla sede giudiziale di una molteplicità di conti concernenti gli stessi dati, con l'attesa spesso pluriennale di una pluralità di pronunce di discarico dell'operatore o di recuperabilità a suo carico di perdite o mancate realizzazioni.

L'agente contabile ha aggiunto che, per le considerazioni sopra indicate, la posizione dell'ACI, rispetto alla resa dei conti giudiziali, sia che si consideri l'ente nella sua veste di ente titolare del denaro o delle materie, sia che lo consideri nella sua veste di ente che riscuote tributi per conto di altri enti, dovrebbe essere esclusa tanto dall'obbligo della rendicontazione giudiziale degli agenti dell'ACI nei riguardi dell'ACI medesimo che nei riguardi degli enti creditori dei tributi riscossi dall'ACI, posto che gli stessi sarebbero garantiti dalla "ragion pratica" del sistema di contabilità adottato dall'ente, che consentirebbe, comunque, all'ente creditore di far valere le proprie eventuali ragioni dinanzi al giudice ordinario. A ciò si aggiunga, secondo l'ACI, che le sue esposte ragioni portano ad escludere anche la sussistenza dell'obbligo della resa del conto da parte delle banche che gestiscono la cassa principale o le casse separate dell'ACI, essendo la liquidità una componente essenziale del conto patrimoniale e, di conseguenza, del bilancio basato sulla contabilità economico-patrimoniale. Infine, secondo l'agente

contabile, la rendicontazione basata sulla contabilità economico-patrimoniale ben si concilia in via esclusiva con il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 Cost..

L'Automobile Club d'Italia ha, infine, precisato che, con riferimento alle tasse automobilistiche, cura la gestione della Tassa Automobilistica Regionale per conto delle regioni e la relativa rendicontazione, inoltrata per via telematica, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 174/2016, con cadenza mensile e annuale, mediante riepiloghi riportanti i dati delle riscossioni, dei versamenti, dei recuperi e dei rimborsi effettuati; che, pertanto, l'ente è mero tramite tecnico, non avendo alcuna disponibilità delle somme, perché le stesse non assumono mai una dimensione cartacea ma elettronica; che, infatti, tutte le riscossioni ordinarie o collegate alle azioni amministrative da parte delle Regioni/Province autonome per il recupero dell'evasione fiscale in ambito tasse automobilistiche, sono gestite da pagoPA, con riversamento diretto sui conti correnti degli enti titolari del tributo per cui l'ACI non svolge alcun ruolo, neanche di tramite, per l'incasso diretto delle tasse automobilistiche in favore degli enti titolari del tributo; che anche per tali ragioni l'ACI non è agente contabile, posto che non ha effettivo maneggio di danaro pubblico; che, pur essendo in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, l'ente non può essere considerato agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale ma "incaricato fiduciario"

dell'amministrazione, operante non in proprio ma per conto della Regione Calabria e a supporto di quest'ultima per la compilazione del conto giudiziale; che, infatti, i riepiloghi annuali o mensili che l'ente invia alla regione hanno valore di "rendiconti amministrativi" della Tassa Automobilistica Regionale e forniscono alla medesima amministrazione tutte le informazioni necessarie per rendere i propri conti giudiziali. In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'agente contabile ha, pertanto, concluso per la insussistenza della qualifica di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale e alla trasmissione della relazione degli organi di controllo, fermi restando gli obblighi di rendiconto e gli altri adempimenti di natura amministrativa.

IV. All'udienza del 13 dicembre 2023, il Collegio, con il consenso delle parti, ha disposto la riunione dei giudizi di conto nn. 23602 e 23603, e quindi l'avv. Leone, delegato dall'avv. Terracciano, per l'agente contabile, ha chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza degli appelli proposti avverso le sentenze-ordinanze di questa Sezione giurisdizionale nn. 58/2023 e 61/2023, con le quali è stata confermata la qualifica di agente contabile della riscossione tenuto al deposito dei conti giudiziali, ed ha, quindi, insistito in tutte le domande, eccezioni e difese contenuti negli scritti difensivi. Il P.M. si è opposto alla richiesta di sospensione e, in adesione alle conclusioni del Magistrato designato nelle relazioni di

irregolarità, ha concluso per la improcedibilità dei conti giudiziali in esame. Nessuno è comparso per la Regione Calabria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. I conti giudiziali oggetto del presente procedimento sono improcedibili. Questa Sezione condivide, infatti, le conclusioni del Magistrato designato contenute nelle relazioni di irregolarità nn. 199/2023 e 200/2023. Come è noto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., il conto giudiziale deve essere sottoscritto dall'agente contabile che lo presenta all'amministrazione di appartenenza, il cui responsabile del procedimento, espletata la fase di verifica o di controllo amministrativo, ed una volta parificato, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente. Inoltre, il conto giudiziale, per forma e contenuto, deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente contabile. Risulta dalla documentazione versata in atti che il Magistrato designato, sia con le prime che con le seconde note istruttorie relative all'esame dei conti giudiziali nn. 37375 e 37376, ha chiesto all'amministrazione regionale la trasmissione dei conti giudiziali sottoscritti dall'agente contabile e che l'amministrazione regionale ha reiterato la trasmissione dei conti giudiziali in origine inviati per l'esame, privi della sottoscrizione dell'agente contabile. Appare, pertanto, evidente

che il deposito di siffatti conti giudiziali non consente l'apertura del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., ove si consideri che quest'ultimi sono privi del requisito formale minimo (la sottoscrizione), indispensabile al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, *ex art. 44*, secondo comma, c.g.c. (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 128 del 3 luglio 2023). Peraltro, come correttamente rilevato dal Magistrato designato, i conti giudiziali in esame sono carenti della rendicontazione relativa all'attività di riscossione dei pagamenti eseguiti a seguito di accertamento, affidata dalla Regione Calabria. Pertanto, non possono essere ritenuti idonei, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, terzo comma, c.g.c., e cioè delle gestioni 2016 e 2017 dell'ACI, quale concessionario regionale della riscossione della Tassa Automobilistica Regionale. L'ACI avrebbe dovuto, infatti, esporre i dati contabili dei due rami di attività, oggetto delle convenzioni, rispettivamente repertorio n. 788 del 17 giugno 2014 (riscossione ordinaria della tassa automobilistica, e, quindi, dei pagamenti spontanei eseguiti negli esercizi finanziari di riferimento) e repertorio n. 111 del 10 settembre 2014 (attività di gestione del precontenzioso, contenzioso e recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica), secondo i criteri e le modalità descritte dal Magistrato delegato nelle relazioni di irregolarità. In realtà, i conti giudiziali trasmessi dalla Regione

Calabria altro non sono che l'insieme dei riepiloghi settimanali delle riscossioni (ordinarie) effettuate dai riscossori autorizzati inviati dall'ACI alla regione. Ne deriva che, come correttamente evidenziato dal Magistrato istruttore, tali atti dell'ACI sono da considerare alla stregua di un utile allegato al conto giudiziale vero e proprio. Appare di solare evidenza che i conti giudiziali in esame, per le ragioni sopra indicate, sono carenti dei minimi requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, e devono, pertanto, essere dichiarati improcedibili. È appena il caso di osservare, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l'agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.

II. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine ai conti giudiziali nn. 37376 e 37375, dichiara l'improcedibilità dei giudizi di conto riuniti nn. 23602 e 23603. Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13

dicembre 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Cons. Gianpiero D'Alia

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 03/06/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente